

Sinadoc 19525-2025

Allegato: Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5994 del 20/10/2025

Spett.le

SUAP del COMUNE DI CORTEMAGGIORE  
comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

e, p.c.

DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL  
devotiecologia@ticertifica.it

Referente AUA Orsi Paolo  
paolo.orsi@archiworldpec.it

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 – TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 5994 del 20/10/2025 RELATIVA ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in relazione agli adempimenti di competenza, la Determinazione Dirigenziale Det-Amb.n. 5994 del 20/10/2025, relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) richiesta dalla Ditta "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL", per l'attività svolta in Comune di Cortemaggiore.

Si evidenzia che il provvedimento conclusivo dovrà essere trasmesso oltre che a questa autorità competente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La titolare dell'incarico di funzione  
U.O. "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia"  
dott.ssa geol. Angela Iaria

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.  
21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 22/10/2025.0186922.U

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5994 del 20/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI DI CORTEMAGGIORE, LOC. SAN MARTINO IN OLZA (PC), VIA BANDIRALI N. 4, RICHIESTA DALLA DITTA "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6195 del 17/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE, LOC. SAN MARTINO IN OLZA (PC), VIA BANDIRALI N. 4, RICHIESTA DALLA DITTA "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI".**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1862 del 13/10/2015, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SNC DI DEVOTI FABRIZIO E FABIO", (C.F. 01370860338), rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 4160/15 del 21/10/2015, per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi", svolta nell'impianto sito in Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento in corpo idrico superficiale "fosso privato" confluyente nel Canale Consortile "San Martino", ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
  - comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico;
- le Determinazioni Dirigenziali det-amb n. 5026 del 02/10/2018 (provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 13437 del 8/10/2018), n. 4032 del 03/09/2019 (provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 12578 del 6/9/2019), n. 5172 del 28/10/2020 (provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 13478 del 4/11/2020), n. 1985 del 23/04/2021 (provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 5340 del 30/04/2021) e n. 3176 del 22/06/2022 (provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Cortemaggiore n. 9051 del 28/06/2022, acquisito al prot. Arpae n. 106998 in pari data) con cui è stata aggiornata, per la matrice rifiuti, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 1862/2015;
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4942 del 26/09/2023 con cui è stata adottata la voltura della sopracitata Autorizzazione Unica Ambientale n. 1862/2015 (come successivamente aggiornata), in favore della ditta "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL" (C.F. 01370860338), rilasciata dal SUAP del Comune di Cortemaggiore con provvedimento conclusivo prot. n. 14547 del 10/10/2023, acquisito al prot. Arpae n. 172075 in pari data;
- la Determinazione Dirigenziale n. det-amb 6158 del 23/11/2023 con cui è stata ulteriormente aggiornata per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013,

l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1862 del 13/10/2015, (volturata con D.D. det-amb n. 4942 del 26/09/2023 in favore della ditta "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL"), per la sola matrice "rifiuti" (provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Cortemaggiore n. 17409 del 05/12/2023, acquisito al prot. Arpae n. 207081 in pari data);

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Cortemaggiore con nota prot. n. 7690 del 06/06/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 104709 del 11/06/2025 – pratica Sinadoc 19525/2025 - presentata dal procuratore della ditta "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL" (CF/P.Iva 01370860338), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi", svolta nell'impianto sito in Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4 (che è anche sede legale), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione allo scarico (S1) di acque di dilavamento in corpo idrico superficiale "fosso privato" confluyente nel Canale Consortile "San Martino", ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. (*modifica sostanziale per **inserimento nuovo scarico S2** di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale, "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino"*);
- comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i. (*proseguimento senza modifiche*);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene agli aspetti relativi all'impatto acustico (*proseguimento senza modifiche*);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 108493 del 16/06/2025, ha richiesto la documentazione a completamento e perfezionamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 120333 del 03/07/2025 è stata acquisita la documentazione a completamento e perfezionamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 126504 del 14/07/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con la medesima nota prot. n. 126504 del 14/07/2025 è stata comunicata alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. n. 151864 del 27/08/2025, la documentazione integrativa;
- con note acquisite ai prott. ARPAE n. 180170 del 13/10/2025 e n. 183657 del 16/10/2025, la ditta ha trasmesso la documentazione volontaria;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico **scarico (S2)** di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale, "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino", rilasciato dal Consorzio di Bonifica con prot. n. CBP/10536 del 10/09/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 160864 del 11/09/2025 (richiesto da ARPAE SAC con nota prot. n. 157052 del 04/09/2025);

#### ATTESO CHE:

- con nota prot. n. 156009 del 03/09/2025 è stata richiesta al Comune di Cortemaggiore l'autorizzazione allo scarico (S2) di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale, "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino";
- il Comune di Cortemaggiore non ha dato riscontro, entro i termini stabiliti, alla suddetta richiesta di rilascio dell'autorizzazione e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;

DATO ATTO CHE in data 16/06/2025 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR\_PCUTG\_Ingresso\_0030155\_20250613, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL" (CF/P.Iva 01370860338), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi", svolta nell'impianto sito in Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta "DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL" (CF/P.Iva 01370860338), per lo stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4 (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua (MODIFICA SOSTANZIALE)	fett. a) Autorizzazione, per gli scarichi (S1) di acque di dilavamento recapitante in corpo idrico superficiale, "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino" e (S2) di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale, "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs	Comune

	152/06 (articoli 124 e 125)	
Rumore (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Rifiuti (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett. g) comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi	ARPAE

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1862 del 13/10/2015, come successivamente aggiornata e volturata;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi (S1) di acque di dilavamento e (S2) di acque reflue domestiche, recapitanti in corpo idrico superficiale, "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino",
- Allegato 2 - Comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, in cui si riportano, per il buon ordine, le prescrizioni già impartite con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1862 del 13/10/2015, come successivamente aggiornata;

3. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per le matrici "rifiuti" e "impatto acustico" è **confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 21/10/2015**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 4160/15), da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1862 del 13/10/2015, (successivamente aggiornata e volturata);

4. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cortemaggiore per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

5. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini

decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**ALLEGATO 1**

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi (S1) di acque di dilavamento e (S2) di acque reflue domestiche, recapitanti in corpo idrico superficiale, "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino"**

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. pratica Sinadoc: n. <b>19525/2025</b> - (Attività istruttoria n. 11 del 17/10/2025)
DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL (CF/P.Iva 01370860338) - Stabilimento in Comune di Cortemaggiore, Loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4 - Attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi",
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Per quanto attiene alla matrice "scarichi", la modifica riguarda la creazione di un ulteriore punto di scarico (S2) di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale, (a seguito dell'ampliamento di un locale adibito ad ufficio e della realizzazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi), in aggiunta allo scarico esistente (S1) di acque reflue di dilavamento recapitante in corpo idrico superficiale, già autorizzato. Per lo scarico (S1) la ditta ha dichiarato che <b>non sono intervenute modifiche</b> rispetto a quanto autorizzato con l'AUA.</p> <p>Pertanto, dall'insediamento originano n° 2 scarichi così come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>scarico S1</b> di acque reflue di dilavamento, provenienti dalle aree adibite allo stoccaggio di rifiuti (carta e plastica, rottami ferrosi e non), trattate da un disoleatore/dissabbiatore e successivamente da un sistema di trattamento chimico-fisico costituito da una vasca di equalizzazione e da un depuratore (reattore e decantatore). I reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino";</li><li>- <b>scarico S2</b> di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del locale uffici, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 5 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 5 A.E.) ed un filtro percolatore aerobico (avente potenzialità pari a 6 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritti sistemi di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino".</li></ul> <p>Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1 è indicato con la dicitura "pozzetto prelievo fiscale S1" nella "Planimetria generale – Tav. 1", allegata alle integrazioni del 16/10/2025.</p>
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
<p>Per lo scarico S1 di acque reflue di dilavamento <u>recapitante nel corpo idrico superficiale</u> "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino" si impartiscono le seguenti <b>prescrizioni</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) lo scarico deve rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;</li><li>b) tutti i pozzetti di ispezione, compreso il pozzetto di prelievo fiscale, devono essere in ogni momento accessibili; in particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue di dilavamento da parte dell'Autorità competente;</li><li>c) la serranda sigillata dalla Sezione ARPAE di Piacenza e posta nel pozzetto a monte dell'impianto di trattamento potrà essere rimossa solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche previa comunicazione (tramite fax, PEC o raccomandata RR) all'ARPA ed alla Provincia;</li><li>d) deve essere previsto un controllo periodico (almeno una volta all'anno) alle condotte fognarie dello stabilimento e per la verifica del corretto funzionamento del disoleatore/dissabbiatore del sistema di trattamento chimico fisico;</li><li>e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;</li><li>f) poiché la quota idrica del reticolo idraulico consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di</li></ol>



immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente modificato/adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

- g) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di trattamento, prevedendone la pulizia e controlli periodici (almeno una volta all'anno) che ne attestino l'efficienza; con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e delle morchie oleose dal disoleatore/dissabbiatore e dal sistema di trattamento chimico fisico al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- h) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime o la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi del disoleatore/dissabbiatore, del sistema di trattamento chimico fisico o avaria alle condotte fognarie aziendali, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Cortemaggiore ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente **lettera a)** ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Cortemaggiore ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica delle modalità dello scarico o ai sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

Per lo scarico S2 di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso privato senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile "San Martino" si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 4 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;
- c) il pozzetto di controllo posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) poiché la quota idrica del reticolo idraulico consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente modificato/adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Cortemaggiore, all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Cortemaggiore, all'ARPAE (SAC e ST) al Comune di Cortemaggiore ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

"Planimetria generale – Tav. 1", trasmessa con le integrazioni volontarie pervenute con nota del 16/10/2025 prot. n. 183657;

**Comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi**

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>19525-25</b>
"DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL" (CF/P.Iva 01370860338). Stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. San Martino in Olza, Via Bandirali n. 4. Attività di "recupero di rifiuti speciali".
<b>DESCRIZIONE</b>
La ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL svolge attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi. L'AUA vigente (D.D. n. 1862 del 13/10/2015, successivamente aggiornata), comprende, tra l'altro, il titolo abilitativo ambientale "comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi", di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.. La ditta ha dichiarato di non necessitare di modifiche al suddetto titolo ambientale.
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
Si riportano, per il buon ordine, per quanto attiene all'attività di <u>recupero di rifiuti speciali non pericolosi</u> , ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, <u>le prescrizioni già impartite</u> con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1862 del 13/10/2015, aggiornate con Determinazioni Dirigenziali det-amb n. 5026 del 02/10/2018, n. 4032 del 03/09/2019, n. 5172 del 28/10/2020, n. 1985 del 23/04/2021, n. 3176 del 22/06/2022 e n. 6158 del 23/11/2023:
<p>a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva - R13 - sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 200101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 600 t./anno;</li> <li>2.1 – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 170202), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;</li> <li>3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 170405, 160117, 150104, 200140, 191202, 120101, 100210, 100299, 120199), stoccaggio istantaneo 278 t. – stoccaggio annuo 11.000 t./anno;</li> <li>3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 120103, ), stoccaggio istantaneo 60 t. – stoccaggio annuo 1.000 t./anno;</li> <li>5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;</li> <li>5.16 – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 200136, 160214, 160216), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 250 t./anno;</li> <li>6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102, 200139, 020104, 170203), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;</li> <li>6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 120105), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 300 t./anno;</li> <li>9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 170201, 200138, 150103), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 1.000 t./anno;</li> <li>10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER 160103), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 40 t./anno;</li> </ul> <p>b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva (R13) è di <b>466 t.</b> e con il limite massimo di <b>14.470 t./anno</b>, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;</p> <p>c) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05.02.1998;</p> <p>d) l'attività di recupero (R4) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 non potrà superare le <b>2017 t./anno</b></p>

(punto 3.1 – 2002 t./anno e punto 3.2 – 15 t./anno), a meno di sottoposizione preventiva del progetto alle procedure in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;

- e) l'attività di recupero (R4) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- g) i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria in scala 1:300 allegata alla comunicazione acquisita al prot. Arpa n. 161628 del 25/09/2023. Tali aree dovranno essere impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica, appositamente delimitate e risultare ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;
- h) lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da rottame di ferro, acciaio, scarti metallici in genere ed ogni altra tipologia di materiale in grado di produrre eluati dovrà avvenire su area pavimentata idoneamente attrezzata, mentre tutte le ulteriori tipologie di rifiuti quali carta e cartone, pneumatici fuori uso andranno poste in contenitori chiusi;
- i) è vietato lo smontaggio ed il recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 5.16 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, e durante la loro movimentazione dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;
- j) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2 e 10.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- k) l'attività di recupero -R4- (sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) potrà essere esercitata da parte di codesta Ditta solo in presenza dell'apposita certificazione relativa ai rottami metallici di cui al Regolamento UE n. 333/2011 e, per quanto riguarda i rifiuti di rame, con la certificazione di cui al Regolamento UE n. 715/2013. Copia di tali certificazioni andranno trasmesse (qualora non già fatto) a questa Amministrazione ed alla Sezione prov.le dell'arpa, così come le loro successive modifiche/aggiornamenti;
- l) dovranno essere seguite scrupolosamente le procedure indicate nei manuali del sistema di gestione della qualità atte a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento UE n. 333/2011 nonché dell'art. 3 del Regolamento UE n. 715/2013, dove vengono descritte tutte le attività eseguite per determinare quando i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- m) potrà essere utilizzato l'impianto, accertato già esistente in base a quanto comunicato a questa Agenzia dal Comune di Cortemaggiore con nota prot. n. 3257 del 25/03/2021 acquisita al prot. n. 46810/2021, per la lavorazione dei rifiuti di cui al punto 5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), descritto a pag. 3 della "RELAZIONE TECNICA" del 18/12/2020 trasmessa dalla Ditta con nota 12/01/2021 (prot. Arpa n. 3481 in pari data), composto dalle seguenti attrezzature:
  - 1. Pelacavi – Modello 6/100, Matricola 6/100100026;
  - 2. Premacinatore – Modello Dumbo 3050, Matricola DBF 10014;
  - 3. Macinatore – Modello Sincro 415, Matricola 4151000096;
  - 4. Nastro – Modello NDZ, Matricola 01915;
  - 5. Nastro - Modello NDZ, Matricola 02825.

Si dà atto che rispetto alla gestione dei rifiuti:

- la ditta DEVOTI RECUPERI ECOLOGIA SRL è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° 80/C - classe di attività 4 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- eventuali rifiuti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'iscrizione nel Registro deve intendersi confermata valida in quindici (15) anni dal 21/10/2015, data del provvedimento conclusivo prot. n. 4160/2015 di rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (MUD, registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti).

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**